

1. PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI

I presenti criteri sono individuati per dare attuazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità per l'esercizio nell'anno 2011 delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate". Nel citato atto di indirizzo è stato tra l'altro costituito un fondo di riserva in dotazione alla Provincia prevedendo di rinviare la definizione dei relativi criteri di utilizzazione ad un successivo provvedimento, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. ENTI INTERESSATI.

I presenti criteri interessano le Comunità e gli Enti gestori per l'amministrazione sia delle competenze in materia socio-assistenziale, da gestire in regime di titolarità o di delega, che delle competenze in materia socio-sanitaria da gestire in regime di delega.

3. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL FONDO DI RISERVA

Ai fini della quantificazione del fondo di riserva, alle risorse da ripartire, così come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011 e pari a Euro 3.938.716,68, vanno aggiunti gli eventuali avanzi di amministrazione che dovessero risultare dai rendiconti della gestione delle attività in materia socio-assistenziale nell'anno 2010 in capo ai *Comprensori che al 31/12/2010 non risultavano ancora soppressi e ai Comuni di Trento e Rovereto*. Il fondo di riserva risulta in tal caso incrementato per effetto di una minore assegnazione, agli enti che risultano in avanzo e per gli importi corrispondenti, rispetto ai finanziamenti definitivi delle attività socio-assistenziali stabiliti per l'anno 2011.

Alle risorse da ripartire disponibili vanno invece detratti:

- gli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dai rendiconti della gestione delle attività in materia socio-assistenziale per l'anno 2010 in capo ai *Comprensori che al 31/12/2010 non risultavano ancora soppressi e ai Comuni di Trento e Rovereto*;
- gli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dai rendiconti della gestione delle attività in materia socio-assistenziale per l'anno 2010 presentati dalle Comunità il cui il trasferimento di funzioni è avvenuto nel corso del 2010, ma non da inizio anno in ragione dei mesi precedenti al trasferimento delle funzioni, nei quali le attività socio-assistenziali sono state interamente svolte in regime di delega;

- le eventuali integrazioni dei budget per le funzioni socio-assistenziali di livello locale per l'anno 2011, individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011, qualora per l'ente tale budget sia inferiore alla spesa netta sostenuta nel 2010 per la gestione delle attività **di livello locale** aumentata delle spese aggiuntive conseguenti a:

- a) messa a regime di nuovi servizi, interventi, assunzioni relativi ad attività socio-assistenziali di livello locale avviati, su autorizzazione della Provincia, nel 2010, nonché *di nuovi inserimenti di utenza in servizi a carattere residenziale e semiresidenziale, effettuati nel corso del 2010, tenuto conto di eventuali dimissioni;*
- b) nuovi servizi, interventi o assunzioni, relativi alla materia di livello locale, il cui avvio, pur essendo stata autorizzato negli esercizi precedenti, non è avvenuto per incertezza rispetto alla copertura finanziaria;
- c) spesa per il raggiungimento e mantenimento dei livelli essenziali stabiliti con la deliberazione n. 556 di data 25 marzo 2011.

In particolare, lo standard previsto per il servizio di assistenza domiciliare – aiuto domiciliare e sostegno relazionale prevede almeno 1 assistente domiciliare ogni 1.000 abitanti. Ove il parametro predetto venga assicurato da personale non dipendente, si precisa che il valore annuale di riferimento è fissato in 1326 ore annue, tenuto conto dei tempi di trasferimento degli operatori.

Inoltre, per la verifica dello standard fissato per gli assistenti sociali, si applica il parametro di un assistente sociale ogni 3.750 abitanti. Da tale parametro sono esclusi gli assistenti sociali che si occupano di adozione.

- d) integrazione delle rette per servizi dal 1/07/2011;
- e) maggiori spese da sostenere nel 2011, rispetto al 2010, per nuovi servizi, interventi o assunzioni nonché per l'inserimento di utenza in struttura, tenuto conto delle eventuali dimissioni già autorizzate dal Servizio politiche sociali e abitative alla data di adozione del presente provvedimento, agli enti che ancora gestiscono in delega le funzioni socio-assistenziali di livello locale, ai sensi della deliberazione 556 del 25 marzo 2011,

l'integrazione, in tal caso, è pari alla differenza tra la spesa netta sostenuta per le attività di livello locale nel 2010 aumentata delle relative spese aggiuntive e il budget per le funzioni socio-assistenziali di livello locale per l'anno 2011 inizialmente stabilito;

- le eventuali integrazioni dei budget per le funzioni socio-assistenziali **di livello provinciale** per l'anno 2011, individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011, qualora per l'ente tale budget sia inferiore alla spesa netta sostenuta nel 2010 per la gestione delle attività di livello provinciale, esclusi gli interventi di sostegno economico di cui all'art. 35 comma 2, lettera a) della LP 13/2007 (reddito di garanzia), all'art. 28 della LP 14/91 (anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori) e all'art. 25 bis della LP 14/91 (prestito sull'onore), aumentata delle spese aggiuntive conseguenti a:

- a) messa a regime di **nuovi servizi, interventi, assunzioni relativi ad attività socio-assistenziali di livello provinciale avviati**, su autorizzazione della Provincia, nel 2010 nonché *di nuovi inserimenti di utenza in servizi a carattere residenziale e semiresidenziale o di altri interventi socio-assistenziali di livello provinciale attivati nei confronti*

dell'utenza nel corso del 2010, tenuto conto di eventuali dimissioni o chiusure di intervento;

- b) nuovi servizi, interventi o assunzioni, relativi alla materia di livello provinciale, il cui avvio, pur essendo stata autorizzato negli esercizi precedenti, non è avvenuto per incertezza rispetto alla copertura finanziaria;
- c) integrazione delle rette per servizi dal 1/07/2011;
- d) maggiori spese, rispetto al 2010, per l'inserimento di utenza minore in struttura, tenuto conto delle eventuali dimissioni;
- e) maggiori spese da sostenere nel 2011, rispetto al 2010, per nuovi servizi, interventi o assunzioni, **già autorizzate dal Servizio politiche sociali e abitative alla data di adozione del presente provvedimento;**

l'integrazione, in tal caso, è pari alla differenza tra la spesa netta sostenuta per le attività di livello provinciale nel 2010, esclusa quella relativa agli interventi di sostegno economico di cui all'art. 35 comma 2, lettera a) della LP 13/2007 (reddito di garanzia), all'art. 28 della LP 14/91 (anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori) e all'art. 25 bis della LP 14/91 (prestito sull'onore), che verranno finanziati con apposito provvedimento, aumentata delle relative spese aggiuntive e il budget per le funzioni socio-assistenziali di livello provinciale per l'anno 2011 inizialmente stabilito;

- le eventuale integrazioni dei budget inerenti **l'area sociosanitaria** per l'anno 2011, individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011, qualora per l'ente tale budget sia inferiore alla spesa netta sostenuta nel 2010 per la gestione delle attività inerenti l'integrazione socio-sanitaria, esclusa la spesa per la gestione degli istituti speciali per disabili denominati Centro don Ziglio, Villa Maria e Casa Serena coperta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, aumentata delle spese aggiuntive conseguenti a:

- a) messa a regime di nuovi servizi, interventi, assunzioni relativi ad attività socio-sanitarie avviati, su autorizzazione della Provincia, nel 2010;
- b) nuovi servizi, interventi o assunzioni, il cui avvio, pur essendo stata autorizzato negli esercizi precedenti, non è avvenuto per incertezza rispetto alla copertura finanziaria;
- c) integrazione delle rette per servizi dal 1/07/2011;
- d) maggiori spese da sostenere nel 2011, rispetto al 2010, per **nuovi servizi, interventi o assunzioni** nonché per l'inserimento di utenza in struttura, tenuto conto delle eventuali dimissioni, **già autorizzate dal Servizio politiche sociali e abitative alla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione 556 del 25 marzo 2011;**

l'integrazione, in tal caso, è pari alla differenza tra la spesa netta sostenuta per le attività socio-sanitarie nel 2010, esclusa quella relativa alla gestione degli istituti speciali per disabili denominati Centro don Ziglio, Villa Maria e Casa Serena coperta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, aumentata delle relative spese aggiuntive e il budget per le funzioni socio-sanitarie per l'anno 2011 inizialmente stabilito.

4. MODALITA' DI RIPARTO DEL FONDO E PRIORITA'

Il fondo di riserva, calcolato nei modi illustrati al precedente punto 3, viene suddivisa in due quote calcolate in proporzione rispetto ai budget complessivamente individuati per la gestione delle attività socio-assistenziali di livello locale ed alla somma dei due complessivi budget individuati per la gestione delle attività dell'area socio-sanitaria e delle attività socio-assistenziali di livello provinciale.

La quota di fondo di riserva calcolata con riferimento al budget per la gestione delle attività socio-assistenziali di livello locale, è destinata all'incremento di tale budget per ciascun ente ed è ripartita in misura proporzionale ai budget stabiliti con il presente provvedimento per le citate attività, a prescindere dall'autorizzazione di eventuali storni successivi di risorse tra le diverse tipologie di budget.

L'assegnazione di tale incremento avverrà contestualmente al provvedimento di assegnazione del budget definitivo.

L'altra quota di fondo di riserva, è destinata, su richiesta motivata degli Enti interessati, alla copertura delle seguenti spese nell'ordine di priorità decrescente indicato, relative alla gestione delle attività dell'area socio-sanitaria e delle attività socio-assistenziali di livello provinciale, gestite attualmente nella forma della delega nonché per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza per gli interventi inerenti il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio sociale professionale:

- a) maggiori spese da sostenere nel 2011, rispetto al 2010, per l'inserimento di utenza in struttura per far fronte a situazioni di emergenza, tenuto conto delle eventuali dimissioni;
- b) mantenimento dei livelli essenziali di assistenza per gli interventi inerenti il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio sociale professionale;
- c) maggiori costi derivanti da aggiornamenti di convenzioni per la gestione di servizi dovuti ad incrementi contrattuali legati all'ISTAT, o ad altri meccanismi di aggiornamento, e maggiori costi per nuovi affidamenti di servizi esistenti;
- d) attivazione di servizi in strutture già finanziate;
- e) altri oneri non previsti nei precedenti punti.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO

Le domande di utilizzo del fondo di riserva rimanente dovranno pervenire al Servizio provinciale competente entro e non oltre il 31 ottobre 2011 e dovranno essere corredate da:

- una relazione illustrativa nella quale saranno descritte le motivazioni della richiesta;
- una stima della relativa spesa per il 2011 e per la messa a regime nell'anno seguente;
- un prospetto dimostrativo del completo utilizzo del budget da integrare.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande saranno valutate dal Servizio provinciale competente ai fini della verifica della necessità e congruità della spesa.

7. RIPARTO DEL FONDO DI RISERVA

Sulla base delle richieste pervenute e dell'ordine di priorità di cui al punto 4, con apposito provvedimento della Giunta provinciale sarà disposto il riparto delle risorse disponibili sul fondo di riserva ad integrazione delle corrispondenti quote di budget. Il Servizio provinciale competente con provvedimento del dirigente potrà autorizzare in qualsiasi momento l'inserimento di minori in struttura se previsto dall'autorità giudiziaria, riservando sul fondo di riserva le risorse necessarie.